

Codice DB1414

D.D. 13 dicembre 2011, n. 3256

Rimborso delle spese sostenute dai datori di lavoro e dalle Associazioni di Volontariato (DPR 194/2001), a seguito dell'evento alluvionale maggio 08, della missione in Puglia 08, delle nevicate di dicembre 08 e gennaio 09, dell'evento Abruzzo 2009, degli eventi alluvionali 2010 in Liguria (DPR 194/2001). Impegno e liquidazione della somma di Euro 31.474,04 sul cap.182182/11

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 31 comma 8 della legge regionale 7/2001, si ritiene di procedere all'impegno delle somme indicate dopo il 30 novembre in quanto i fondi di cui al presente atto sono stati assegnati con D.G.R. n. 53-3074 del 5/12/2011 e si sono materialmente resi disponibili successivamente a tale data;

di impegnare la somma complessiva di € 31.474,04 sul capitolo 182182/11 (Ass.100794) a favore dei beneficiari (codice beneficiario 167963 ALTPLU), elencati nella tabella A, allegata alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

di liquidare parimenti la somma complessiva di € 31474,04 a favore dei suddetti beneficiari (codice beneficiario 167963 ALTPLU), elencati nella tabella A, allegata e facente parte integrante della presente determinazione, sulla base delle domande di rimborso (DPR 194/01) relative all'evento alluvionale maggio 08, alla missione in Puglia 2008, alle nevicate di dicembre 08 e gennaio 09, all'evento Abruzzo 2009, agli eventi alluvionali Liguria 2010;

di demandare al Settore Protezione Civile e Sistema Anti Incendi Boschivi l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla avvenuta piena conoscenza dell'atto oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

Il Direttore
Vincenzo Cocco